

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA 2020

01. NOZIONE

Come noto con una legge balneare fu istituito il contributo dovuto alla cosiddetta **gestione separata** dell'**INPS**.

Il **comma 26 dell'art. 2, della Legge 08/08/1995, n. 335** introdusse, con effetto dal **1° gennaio 1996**, i soggetti *"...che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo... nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa..."* dall'originale dizione vennero poi aggiunti gli incaricati della vendita a domicilio e, per prassi, tutti i soggetti che non risultano, in qualche modo, iscritti ad altri organismi o gestioni previdenziali. L'unica eccezione riguarda i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente a detta attività.

In origine questo contributo era dovuto nella misura del 10% limitatamente al reddito derivante dalle attività di cui sopra. Da allora ha subito vorticosi aumenti fino ad attestarsi nelle misure odierne, affidate alla previsione dell'Inps.

L'Inps ha determinato il **contributo dovuto per il 2019** con circolare **n. 12 del 3 febbraio 2020**.

02. I SOGGETTI OBBLIGATI

Lo scopo del provvedimento è stato quello di estendere **l'assicurazione generale obbligatoria IVS** (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai **soggetti** che esercitano **abituamente l'attività di lavoro autonomo**, non rientranti nelle categorie artigiani o esercenti attività commerciali, non iscritti alle Casse di previdenza di categoria, **nonché ai lavoratori parasubordinati**.

Se ne ricava che sono obbligati ad iscriversi alla **gestione separata**:

- 1. I professionisti senza cassa previdenziale**, ovvero i soggetti titolari di partita IVA che esercitano abitualmente, anche in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;

2.	i collaboratori coordinati e continuativi , compresi i prestatori di lavoro occasionale
3.	i lavoratori autonomi occasionali , se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000 ;
4.	i venditori porta a porta , se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26 ;
5.	gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non iscritti ad un Albo professionale;
6.	i soci-amministratori di Srl commerciale che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso ;

NOTA BENE:	Il socio di s.r.l. commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore , ha l'obbligo di doppia iscrizione , alla gestione Inps Commercianti e alla Gestione separata Inps.
-------------------	---

03. LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

L'originaria norma è stata, nel corso degli anni, più volte modificata, oggi non esiste più un unico contributo dovuto ma si distinguono **tre categorie principali**:

Collaboratori e assimilati	<p>Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. L'aliquota 2019 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 33%; • + 0,72 per tutela di istituti quali maternità, ANF, ecc; • + 0,51 per il finanziamento della DIS COLL.
Professionisti privi di cassa	<p>L'aliquota 2019 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 25%; • + 0,72 per tutela di istituti quali maternità, ANF, ecc.
Pensionati o assicurati ad altre forme obbligatorie di previdenza	<p>L'aliquota per il 2019 è confermata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 24%. <p>Tanto per i collaboratori e assimilati, quanto per i professionisti privi di cassa previdenziale.</p>

Volendo riepilogare **in più agevoli tabelle**:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquota
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72%
Pensionati o altri iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria	24%

Professionisti	Aliquota
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

04. MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO

Anche in questo caso i contributi sono riconosciuti nell'ambito del minimale e del massimale di reddito. Per i soggetti della gestione separata i limiti **per il 2020** sono i seguenti:

Minimale di reddito 2020	€ 15.853,00
Massimale di reddito 2020	103.055,00

Ne consegue che, a fronte del nulla dovuto per la parte di reddito superiore al massimale, per **avere l'accredito dell'intero anno contributivo** occorrerà procedere ai seguenti versamenti a seconda dell'aliquota di competenza:

MINIMALE	ALIQUOTA	CONTRIBUTO MINIMO
€ 15.878,00	24%	€ 3.828,72
	25,72%	€ 4.103,11
	33,72%	€ 5.379,35
	34,23%	€ 5.460,71

In questo caso, a differenza con gli artigiani e i commercianti che devono comunque versare i contributi dovuti sul minimo, se il minimale non viene raggiunto si avrà **una corrispondente contrazione dei mesi accreditati ai fini contributivi**.

RICORDA: **Cosiddetto principio di cassa allargato.** Per i redditi assimilati al lavoro dipendente (amministratore, sindaco o revisore di società, collaboratori di giornali, partecipazione a collegi e commissioni, ecc.) le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente.

05. RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Per quanto attiene alle modalità, alla ripartizione degli oneri ed ai termini di versamento specifichiamo quanto a venire.

L'onere **contributivo** nel caso di **collaboratore o lavoratore autonomo occasionale** è ripartito tra prestatore e committente:

1/3 a carico del collaboratore;

2/3 a carico del committente.

Nel caso di **associazione in partecipazione** con apporto di solo lavoro:

55% a carico dell'associante;

45% a carico dell'associato.

Si specifica che il **versamento** deve **sempre** essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente) entro **il 16 del mese successivo** a quello di pagamento.

Per i **lavoratori autonomi titolari di partita Iva** l'onere è **tutto** a carico dei soggetti passivi ed il **versamento** è in uno con le scadenze fiscali per la dichiarazione dei redditi pertanto le scadenze saranno fissate unitamente alle scadenze delle dichiarazioni fiscali.

06. I VERSAMENTI MEDIANTE MODELLO F24

Riteniamo utile riepilogare **le causali da utilizzare nel modello F24** ai fini del versamento dei detti contributi.

Soggetto iscritto alla gestione separata	Soggetto tenuto al versamento	Causale contributo da utilizzare nel Mod. F24
<ul style="list-style-type: none"> - Co.co.co. - Venditore porta a porta - Lavoratore autonomo occasionale e similari 	Committente	CXX se privi di altra copertura previdenziale C10 per altri soggetti
Associato in partecipazione con apporto di solo lavoro	Committente	CXX se privi di altra copertura previdenziale C10 per altri soggetti
Lavoratore autonomo non occasionale senza cassa previdenziale	Lavoratore	PXX se privi di altra copertura previdenziale P10 per altri soggetti Nel caso di rateizzazione va aggiunta una R alla causale. Sia nel caso di rateizzazione che nel caso di differimento la maggiorazione per interessi deve essere esposta utilizzando la causale DPPI